



Dott. Enrico Spanu

RAGIONIERE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Via Leonardo da Vinci, 50 • 08100 NUORO
Tel. 0784/31373-33819 - Fax 0784/235373 - Cellulare 348/3860238
www.studiospanu.it • e-mail: enricospanu@studiospanu.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

DEL 10 APRILE 2024

STOP ALLE CESSIONI E SCONTI IN FATTURA: TUTTE LE NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO

È stato pubblicato in G.U. il decreto legge che il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26 marzo 2024. Il decreto prevede, tra le varie norme, un'ulteriore **stretta alle opzioni legate al bonus edilizi**.

Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura

All'articolo 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso; b) il comma 3-quater è abrogato.

Le opzioni, che erano ancora possibili **per IACP, cooperative di abitazione a proprietà indivisa e ONLUS, OdV e dalle APS iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali** e delle province autonome di Trento e di Bolzano, non lo sono più.

Le opzioni, che erano ancora possibili per gli **immobili danneggiati dagli eventi sismici o meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022** per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza situati nei territori della **regione Marche**, non lo sono più.

Le disposizioni **continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:**

- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**) e sono diversi da quelli effettuati dai **condomini**;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (**CILA**), se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 del D.L. n. 34/2020 e **sono effettuati dai condomini**;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del **titolo abilitativo**, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato D.L. n. 34/2020 e comportano la **demolizione e la ricostruzione degli edifici**;
- risulti presentata la richiesta del **titolo abilitativo**, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli **agevolati** ai sensi dell'articolo 119 ;
- **siano già iniziati i lavori** o, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, **sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo**, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 e per i medesimi **non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo**.

Le opzioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente all'entrata in vigore del decreto soltanto in relazione agli **interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:**

- **risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;**
- **siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo**, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis

La remissione in bonis (articolo 2, comma 1, D.L. 2 marzo 2012, n. 16) non si applica in relazione all'**obbligo di comunicazione all'Agenzia Entrate dell'esercizio delle opzioni** di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del DL 19 maggio 2020, n. 34 e delle **relative successive cessioni**.

Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente

Al fine di acquisire le informazioni necessarie per il **monitoraggio** della spesa relativa alla realizzazione degli **interventi agevolabili**, a **integrazione dei dati da fornire all'ENEA alla conclusione dei lavori** ai sensi dell'articolo 16, comma 2-bis, del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, i soggetti che sostengono spese per gli interventi di **efficientamento energetico agevolabili** ai sensi dell'articolo 119, trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

- **i dati catastali relativi all'immobile** oggetto degli interventi;
- **l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024** alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- **l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;**
- **le percentuali delle detrazioni spettanti** in relazione alle spese.

I soggetti che sostengono spese per gli **interventi antisismici agevolabili** ai sensi dell'articolo 119, trasmettono al **"Portale nazionale delle classificazioni sismiche"** gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio

dei ministri, già in fase di asseverazione ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni e integrazioni, le **informazioni inerenti gli interventi agevolati**, relative:

- ai **dati catastali** relativi all'immobile oggetto degli interventi;
- all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- all'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto negli anni 2024 e 2025;
- alle percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese di cui alle lettere b) e c).

Sono tenuti a effettuare la **trasmissione delle informazioni** e le relative **variazioni**, i soggetti:

- che **entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dell'articolo 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che **alla stessa data non hanno concluso i lavori**;
- i **soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata** di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119, o l'istanza per l'**acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.**

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'omessa trasmissione dei dati nei termini individuati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione della **sanzione amministrativa di euro 10.000**. In luogo della sanzione di cui al primo periodo, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter del citato articolo 119, o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici **è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto**, l'omessa trasmissione dei dati di cui commi 1 e 2 comporta la **decadenza dall'agevolazione fiscale e non si applicano le disposizioni della remissione in bonis**, dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali

In presenza di **iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori**, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli **per atti di recupero emessi** ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, **per importi complessivamente superiori a euro 10.000**, per i quali sia già decorso il 30° giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta **decadenza dalla rateazione, l'utilizzabilità in compensazione** dei crediti d'imposta da bonus edili, presenti nella piattaforma telematica è **sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi**.

Restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali del credito. Le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni del presente comma sono definite con regolamento del MEF.

In deroga all'articolo 8, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, **per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero emessi** ai sensi dell'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 38-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **per importi complessivamente superiori a euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è **esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione**, fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 della predetta disposizione.

La previsione di cui al periodo precedente non opera con riferimento alle **somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza**. Sono fatte salve le previsioni di cui al quarto periodo dell'articolo 31, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Le disposizioni si applicano **a decorrere dal 1° luglio 2024**.

LE ALTRE NOVITÀ FISCALI DEL NUOVO DECRETO LEGGE

Il citato D.L., pubblicato in G.U. oltre alla stretta alle opzioni legate al bonus edilizi introduce delle novità in materia fiscale. In materia di crediti d'imposta, sono state introdotte delle **misure per il monitoraggio di transizione 4.0**, ai fini della fruizione dei:

- crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
- e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica di cui all'articolo 1, commi 200, 201 e 202, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

- l'ammontare complessivo degli investimenti,
- la presunta ripartizione negli anni del credito
- e la relativa fruizione che si intendono effettuare a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti. La comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti di cui al primo periodo realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

Le comunicazioni sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni.

Il MIMIT comunica mensilmente al MEF i dati necessari ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'articolo 1, commi da 1057-bis a 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativi all'anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione di cui all'articolo 1, comma 191, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

In sintesi, la comunicazione che si è sempre fatta ex post, e per la quale non erano previste sanzioni in caso di omissione, diventa un "aggiornamento" definitivo di una nuova comunicazione ex ante e diventa condizione necessaria per poter fruire del credito, anche per gli investimenti già avviati nel 2023.

Sarà un decreto direttoriale di prossima emanazione a specificare tempi e modalità delle nuove comunicazioni.

Le **disposizioni urgenti in materia fiscale** invece stabiliscono che il nuovo **principio al contraddittorio** previsto dallo Statuto dei Contribuenti come modificato dalla riforma fiscale (D.Lgs. n. 219/2023) si applica dalla data del **30 aprile 2024**. Inoltre, si concede un maggior lasso di tempo, più precisamente fino al 31 maggio 2024, per fruire del **ravvedimento speciale**, sia nella versione originaria prevista dalla legge di Bilancio 2023 che nella nuova versione introdotta dal decreto Milleproroghe. In particolare i soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione possono procedere alla regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se entro il 31 maggio 2024 versano le somme dovute in un'unica soluzione e rimuovono le irregolarità od omissioni.

In alternativa al pagamento in un'unica soluzione è possibile versare, entro il 31 maggio 2024, un importo pari a cinque delle otto rate previste in origine, e le tre rate residue, sulle quali sono applicati gli interessi nella misura del 2% annuo a decorrere dal 1° giugno 2024, entro i termini originariamente previsti (quindi 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024).

LA COPERTURA E IL RIPORTO DELLE PERDITE DI BILANCIO 2023

A seguito della pandemia Covid-19, negli ultimi anni si sono succedute diverse norme di carattere emergenziale che hanno derogato ai criteri imposti dal Codice Civile per la copertura delle perdite di esercizio.

In particolare l'art. 6 del D.L. n. 23/2020, successivamente modificato e prorogato, ha previsto che per le perdite generate dalla gestione delle imprese per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 si derogasse alle norme ordinarie e che le perdite dovessero essere ripianate in un periodo di tempo più lungo rispetto ai termini ordinari; in particolare:

- per le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 ci sarà tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
- per le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 ci sarà tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026;
- per le perdite maturate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ci sarà tempo fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2027.

Non si tratta di un semplice rinvio ma di una vera e propria "sterilizzazione", secondo un criterio economico e non solo patrimoniale: tutte le perdite eventualmente emerse nei 3 esercizi non concorrono a determinare l'entità del patrimonio netto della società al fine di verificare nei cinque esercizi successivi se il medesimo si sia ridotto ad un importo inferiore di oltre un terzo rispetto al capitale sociale.

Ad esempio, una società di capitali con capitale sociale di euro 90.000 che ha chiuso l'esercizio 2021 con un patrimonio netto contabile di euro 150.000 (per la presenza di riserve per euro 60.000) e l'esercizio 2022 con un patrimonio netto contabile di euro 40.000 (a causa di perdite di esercizio 2022 per euro 110.000), ha diritto di "sterilizzare" per cinque esercizi l'importo di euro 110.000, ossia tutte le perdite dell'esercizio 2022, mantenendo conseguentemente un patrimonio netto "sterilizzato" di euro 150.000, fino al bilancio chiuso al 31 dicembre 2027.

Con il bilancio relativo all'esercizio 2023 si ritorna invece all'applicazione della disciplina ordinaria in merito alla riduzione del capitale per perdite, così riepilogata:

Ammontare delle perdite	Adempimenti
inferiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo	può essere riportata a nuovo senza limiti di tempo
superiori a 1/3 del capitale che non intaccano il capitale minimo	rinvio a nuovo delle perdite di un esercizio. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate
superiori a 1/3 del capitale che comportano la diminuzione del capitale sotto il minimo legale	l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento o la trasformazione della società o la messa in liquidazione
perdita integrale del capitale	l'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento

Si ipotizzi:

1. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 80.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a 70.000 euro e la perdita complessiva inferiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro), consentendo il rinvio al 2024 delle decisioni imposte dal Codice Civile in merito alla gestione della perdita 2023;
2. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 100.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a 50.000 euro e la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro), l'assemblea deve agire ai sensi degli artt. 2446 o 2482 bis e può rinviare a nuovo le perdite dell'esercizio. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo l'assemblea deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate tenendo comunque a riferimento il PN "sterilizzato";
3. la società di capitali del precedente esempio chiude il bilancio 2023 con una perdita di 160.000 euro; in questo caso il PN di riferimento "sterilizzato" risulta pari a - 10.000 euro, la perdita complessiva superiore al terzo del capitale sociale (90.000 Euro) e riduce il capitale sociale al di sotto del minimo legale. L'assemblea deve deliberare la riduzione del capitale sociale a copertura della perdita ed il contestuale aumento per il raggiungimento del minimo legale (tenendo comunque a riferimento il PN "sterilizzato") o la trasformazione della società o la messa in liquidazione.

ATTENZIONE: ricordiamo che la sospensione delle perdite **non fa mai venir meno** le previsioni di cui all'art. 2446, primo comma e 2482-bis, secondo e terzo comma:

- S.p.A. 2446, primo comma: (1) ... All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione. L'inosservanza degli adempimenti formali previsti dal primo comma comporta l'annullamento della delibera sociale.
- S.r.l. 2482-bis, secondo e terzo comma: (2) All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. (3) Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER INCENTIVATE): UNO STUDIO DEL NOTARIATO

Il recente [Studio n.38-2024/i – Le incentivate comunità energetiche rinnovabili e il loro atto costitutivo](#) pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato, esamina la disciplina che deve essere rispettata dalle comunità energetiche rinnovabili (CER) che ambiscono a ricevere i contributi economici pagati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In particolare le CER incentivate sono legittimate a godere di tre specifici contributi statali:

- la ventennale tariffa incentivante (o tariffa premio) sulla base dell'energia condivisa, ai sensi degli artt. 3-6 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 8 d.lgs. n. 199/2021;
- il contributo di valorizzazione sulla base dell'energia autoconsumata (o contributo ARERA), senza termini di durata (valorizzando i benefici che l'autoconsumo comporta mediamente per la rete elettrica pubblica), ai sensi dell'art. 6 TIAD, attuativo dell'art. 32, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 199/2021;
- il contributo a fondo perduto (o misura PNNR), a copertura parziale dei costi per la realizzazione o il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ai sensi degli artt. 7-10 d.m. n. 414/2023, attuativi dell'art. 14, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 199/2021.

Stante il silenzio del legislatore, lo Studio del Notariato rappresenta una preziosa guida alle forme giuridiche utilizzabili per costituire le CER incentivate dal GSE e alla loro normativa negoziale (statutaria e regolamentale) compatibile con la disciplina delle CER.

BONUS COLONNINE PER LE IMPRESE: ISTANZE FINO AL 20 GIUGNO 2024

Con decreto direttoriale del 7 marzo 2024 del dipartimento Energia del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste di concessione e di erogazione del contributo per l'installazione delle colonnine di ricarica (legge n. 126/2020), da parte di imprese e professionisti. Dopo la prima apertura dello sportello, avvenuta nei mesi di ottobre e novembre 2023, rende noto il ministero, sono ancora disponibili più di 70 milioni di euro rispetto agli 87,5 milioni inizialmente stanziati. Le novità sul [sito del Mase](#).

Nel dettaglio, le domande per gli interventi di cui alle lettere a) e c) del decreto Mase n. 358/2021 (acquisto e messa in opera delle colonnine e spese di progettazione), possono essere presentate **dal 15 marzo fino alle 17.00 del 20 giugno 2024**. Eventuali problematiche tecniche legate all'inserimento della domanda devono essere segnalate entro il termine di chiusura dello sportello, e saranno gestite entro il 30 giugno. La domanda deve essere compilata e presentata on line tramite la piattaforma disponibile nel sito di [Invitalia](#), nella sezione "Colonnine di ricarica elettrica".

Stessa finestra temporale anche per le domande relative agli interventi di cui alla lettera b) dello stesso decreto Mase n. 358/2021 (costi per la connessione alla rete elettrica), ma in questo caso le istanze e i relativi allegati devono essere presentati esclusivamente tramite Posta elettronica certificata al seguente indirizzo Pec: CRE1@postacert.invitalia.it.

Fra gli allegati da inviare, il preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva dal gestore di rete, fatto salvo il caso di connessione già esistente, l'eventuale certificato antimafia per i contributi superiori a 150mila euro e in

caso di procura speciale alla presentazione della domanda, relativa copia dello stesso atto di procura, oltre ai documenti di identità.

Il bonus copre il 40% delle spese destinate all'acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, alla connessione alla rete elettrica e alla progettazione e messa in sicurezza dell'impianto.

RITENUTA D'ACCONTO SULLE PROVVISORIE CORRISPOSTE AGLI AGENTI E AI MEDIATORI DI ASSICURAZIONE DAL 1° APRILE

L'articolo 1, commi 89 e 90, della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) ha modificato il comma 5 dell'articolo 25-bis del DPR n. 600/1973, abrogando la parte che prevedeva l'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto alle provvigioni percepite, nell'ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione. A questi soggetti si applicano quindi, **dal 1° aprile**, le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di bilancio 2024. Con la **Circolare n. 7/E** del 21 marzo l'Agenzia Entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative agli uffici sulle **modalità di applicazione della ritenuta d'acconto** alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione che, a seguito della modifica normativa, si applica alle provvigioni percepite:

- dagli agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
- dai mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate, che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

L'Agenzia Entrate ha altresì chiarito che la ritenuta si applicherà anche alle provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l'attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

QUOTAZIONI IMMOBILIARI DEL II SEMESTRE 2023

Sono disponibili sul sito dell'Agenzia Entrate [le quotazioni immobiliari](#) relative al periodo luglio-dicembre 2023. I dati, elaborati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia (Omi), si riferiscono alle quotazioni al metro quadro per varie tipologie di immobili (abitazioni, box, negozi, uffici, capannoni) e possono essere consultati per semestre, Provincia, Comune, zona di ubicazione dell'immobile e destinazione d'uso.

La ricerca delle quotazioni è libera e può essere effettuata anche tramite navigazione su mappa, utilizzando il servizio GEOPOI®, il framework cartografico realizzato da Sogei.

Oltre alle quotazioni dell'ultimo semestre, sono consultabili anche quelle relative ai precedenti, a partire dal 2006. Accedendo all'area riservata del sito è possibile, inoltre, scaricare le quotazioni, a partire dal primo semestre 2016.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.



Ai sensi del REG.UE. 679/2016, la informiamo che il trattamento dei dati personali forniti allo studio, è finalizzato a soddisfare le richieste che comprendono a scopo esemplificativo ma non esaustivo: servizi offerti, preventivi, reclami, consulenza, fatture, et etc.

Ai sensi dell'articolo 13 la informiamo che i suoi dati personali verranno trattati al solo scopo di poter offrire un servizio adeguato e congruente alle richieste da lei avanzate. IL TRATTAMENTO avverrà presso la nostra sede in via Leonardo da Vinci n.50, mediante l'utilizzo di mezzi automatizzati e non, per la durata necessaria alle finalità perseguite. Lo studio mette in atto specifiche norme di sicurezza per evitare e prevenire la perdita dei dati, l'uso di questi per scopi illeciti (o non corretti) e l'accesso ai non autorizzati.

La informiamo che ai sensi dell'art. 7 del codice della privacy, in qualsiasi momento le viene riconosciuto il diritto di: accesso (art. 15), rettifica (art.16), cancellazione (art. 17) limitazione(art.18) portabilità(art.20), revoca (art 7) e proporre reclamo(art.51).

L'invio di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nel messaggio. I trattamenti connessi ai servizi di questo sito sono curati solo dal personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.

L'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta allo Studio Enrico Spanu o per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni o per aderire ai servizi sul sito. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Il titolare del trattamento è il Dott. Enrico Spanu, iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti di Nuoro al numero 14.

L'esercizio dei premissi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo per all' indirizzo enricospanu@pec.it o con lettera raccomandata all' indirizzo sopra riportato.

AVVISO DI RISERVATEZZA

Questo messaggio di posta è ad uso esclusivo di colui al quale è indirizzato, e potrebbe contenere informazioni riservate.

Se avete ricevuto questo messaggio per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo cortesemente a darcene notizia e a distruggere il messaggio ricevuto. Su Vostra esplicita richiesta rimborseremo eventuali costi da Voi sostenuti.

Vi ricordiamo che la diffusione, l'utilizzo e/o la conservazione dei dati ricevuti per errore costituiscono violazioni alle disposizioni del Decreto legislativo n. 196/2003 denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali".